

Circolare 145/2026 del 11-06-2026

Circolare Comando Generale 9 giugno 2026 - Valorizzazione della Risorsa Mare (Legge n. 70/2026): maggiori dettagli

Con riferimento alla nostra Circolare 142/2026 – riguardante i chiarimenti del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, forniti con Circolare 9 giugno 2026, sulle novità della l.n. 70/2026 in materia di lavoro marittimo – forniamo di seguito ulteriori dettagli, emersi anche a seguito di specifici confronti con il 2° Reparto del Comando Generale, del quale abbiamo avuto modo di apprezzare la disponibilità a valutare le nostre istanze, finalizzate a rendere il più possibile agevole l'applicazione della nuova normativa.

Come è noto, l'introduzione del nuovo art. 122-bis cod. nav. ha reso necessario ottenere alcuni chiarimenti rispetto alle modalità in cui avvengono le annotazioni dei movimenti di imbarco e sbarco sul libretto di navigazione e le successive comunicazioni.

Contenuti: è stato previsto un apposito *fac-simile* con i contenuti minimi che devono essere riportati nella comunicazione, allo scopo di armonizzare la trasmissione dei dati agli Uffici marittimi (cfr. allegato alla Circolare Confitarma 142/2026).

Sottoscrizione: la comunicazione deve essere sottoscritta dal Comandante dell'unità, indicando la qualifica posseduta e riportando data certa. La comunicazione deve consentire l'univoca individuazione del soggetto che la sottoscrive, della nave a cui si riferisce e del movimento di marineria in oggetto.

Modalità della sottoscrizione:

- firma digitale: sulla base di confronto con il Comando Generale, segnaliamo che tale modalità è quella da preferire e, pertanto, si invitano le imprese a valutare in tempi brevi la possibilità di dotare i propri Comandanti di firma digitale, quale strumento più agevole e idoneo ad adempiere alle nuove disposizioni previste dall' art. 122-bis cod. nav. nonché dal nuovo art. 331 cod. nav. (dichiarazione di accettazione al comando da parte del comandante);

- sottoscrizione autografa + copia non autenticata del documento di identità del sottoscrittore;

- in caso di trasmissione telematica: sottoscrizione autografa + scansione del documento di identità + scansione della comunicazione sottoscritta (si tratta di autocertificazione prevista dalla normativa vigente ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000).

Soggetti legittimati alla trasmissione della comunicazione: il Comandante dell'unità, la società armatoriale o soggetti che curano stabilmente gli adempimenti connessi all'armamento delle unità sociali. L'importante è che sia assicurata la chiara riferibilità alla nave e al movimento di marineria oggetto della comunicazione.

Modalità di trasmissione:

- trasmissione per via telematica: **posta elettronica ordinaria (PEO) o posta elettronica certificata (PEC)** ovvero altra modalità telematica resa disponibile dall'Amministrazione destinataria.

- presentazione in formato cartaceo presso l'Ufficio di iscrizione del marittimo;

- inoltre in formato cartaceo tramite servizio postale;

Quanto agli indirizzi e-mail degli uffici marittimi, destinatari delle comunicazioni, in caso di mancata diversa indicazione da parte delle singole Capitanerie di Porto, si suggerisce alle imprese associate di inviare la comunicazione agli indirizzi PEC o agli indirizzi e-mail indicati sui siti ufficiali.

Si suggerisce, inoltre, di conservare copia dell'avvenuta comunicazione, indipendentemente dalla modalità di

aderente a:



CONFINDUSTRIA

00187 ROMA - Piazza SS. Apostoli, 66 - Tel. (06) 674811 - Telefax: (06) 69783730

e-mail: confitarma@confitarma.it - url: www.confitarma.it

trasmissione scelta.

Termini: entro 15 giorni dalla data del movimento. Dovranno essere trasmesse due distinte comunicazioni, una riferita all'imbarco e una riferita allo sbarco, fatta salva la possibilità di comunicazione cumulativa di imbarco e sbarco, in caso di esigenze organizzative, purché nel rispetto del termine di legge.

È altresì ammessa la possibilità di effettuare un'unica trasmissione cumulativa, per più marittimi, diretta ai diversi uffici di iscrizione interessati, garantendo la puntuale individuazione dei singoli marittimi e dei movimenti a cui si riferisce la comunicazione.

Regime transitorio per gli imbarchi avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 70/2026: il Comandante della nave provvede alle annotazioni relative sia all'imbarco che allo sbarco.

Nel caso in cui il movimento di imbarco non sia stato vidimato dall'Autorità Marittima, il Comandante ne comunica l'annotazione al momento dello sbarco.

Se l'annotazione risulta, invece, vidimata, non deve essere comunicata all'ufficio di iscrizione.

Dalle nuove disposizioni discende la **soppressione della prassi della c.d. "base di sbarco"** che consentiva di raccogliere in un unico documento gli elementi informativi utili ad effettuare le annotazioni sul ruolo equipaggio e sul libretto di navigazione, ai fini della validazione da parte dell'Autorità marittima.

Con riferimento, invece, agli sbarchi per malattia e infortunio e ai relativi modelli MAL1 e INF, rispetto ai quali abbiamo chiesto cortesemente di chiarire se non debbano essere più oggetto di vidimazione da parte dell'Autorità marittima e consolare, il Comando Generale sta svolgendo ulteriori approfondimenti anche con le altre Amministrazioni competenti, riservandosi di fornire successivi aggiornamenti.

Laddove venissero riscontrate ulteriori difficoltà applicative, chiediamo cortesemente di segnalarlo all'indirizzo e-mail lavoro@confitarma.it

Nel restare a disposizione, porgiamo cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Luca Sisto

aderente a:



CONFINDUSTRIA

00187 ROMA - Piazza SS. Apostoli, 66 - Tel. (06) 674811 - Telefax: (06) 69783730

e-mail: confitarma@confitarma.it - url: www.confitarma.it